

P.S.D. - Payment Service Directive
vers. 1 in vigore dal 1 marzo 2010
vers. 2 in vigore dal 13 gennaio 2018

P.S.D. 1

Il 1° Marzo 2010 è entrata in vigore la nuova Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD), un ulteriore passo verso la creazione di un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell'Unione Europea, con l'obiettivo di facilitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

La nuova Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento in Euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell'UE, esclusi i servizi che si basano su titolo cartaceo (assegni, effetti cambiari, ecc.).

Le principali novità previste dalla Direttiva vengono riassunte di seguito:

- **Tempi di esecuzione:** i bonifici nazionali e all'interno degli altri Paesi dell'Unione Europea hanno tempi certi di esecuzione; in particolare - se denominati in Euro - sono eseguiti, salvo il caso di specifici accordi in deroga, entro **un giorno lavorativo**.
- **Disponibilità dei fondi e data valuta:** per i fondi ricevuti da un'altra banca - se denominati in Euro - la data di disponibilità e la data valuta applicata sul conto corrente coincidono sempre con **la data in cui è avvenuto l'accredito dei fondi** sul conto della nostra Banca; in altre parole non sono più applicati gli "stacchi valuta" sugli importi ricevuti attraverso i servizi di pagamento rientranti nell'ambito della Direttiva (Bonifici, RID, RiBa, ecc.).
- **Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (ABI-CAB-CC):** il codice IBAN è l'**unico identificativo** per l'esecuzione dei bonifici nazionali. Quindi, non è più possibile eseguire bonifici sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie, neanche previo il pagamento della specifica penale in uso dal 30 giugno 2008, che di conseguenza è stata abolita.
- **Abolizione della data valuta antergata:** non è più possibile chiedere l'accredito dei fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta anteriore o pari alla data di disposizione dell'ordine (prassi della cosiddetta valuta "antergata"); pertanto i bonifici possono essere disposti con indicazione di data valuta fissa di accredito banca beneficiario, solo se la stessa è posteriore di un giorno lavorativo rispetto alla data dell'ordine. Ipotizzando, ad esempio, che un cliente intenda disporre un bonifico per l'accredito al beneficiario il 27 del mese, deve avere cura di disporre il pagamento non più tardi del 26 del mese ed entro il cut-off time (ore 14:00 se da home banking, ore 16:00 se da sportello).

P.S.D. 2

In data 13 Gennaio 2018 - con entrata in vigore lo stesso giorno - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017 n. 218 che riporta il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 “Payment Service Directive 2” (di seguito anche “PSD2”), relativa ai servizi di pagamento che modifica ed in parte abroga direttive e regolamenti precedenti.

La Direttiva europea si configura come un nuovo impianto legislativo innovativo e armonizzato, con l’obiettivo di creare un mercato unico ed integrato dei servizi di pagamento, uniformando le regole per Banche e nuovi *player* nati con la diffusione del “*digitale*”, nonché di rafforzare la sicurezza del sistema e garantire un elevato livello di concorrenza e trasparenza, a vantaggio dei consumatori.

Le principali novità introdotte dalla PSD2 vengono riassunte di seguito:

Estensione dell’ambito di applicazione della disciplina dei servizi di pagamento

Gran parte delle **tutele** previste dalla nuova Direttiva trovano **applicazione** oltre che per le operazioni di pagamento eseguite all’interno dell’Unione Europea (banca del pagatore e banca del beneficiario entrambi situati in UE) in valuta Euro o altra valuta ufficiale di uno Stato membro della UE, **anche per pagamenti effettuati in valute extra UE** (es. dollari) **da o verso paesi extra UE**, laddove anche **solo una delle banche** coinvolte sia situata nell’Unione Europea.

Applicazione del principio tariffario Share (SHA)

Per tutti i pagamenti eseguiti nell’Unione Europea, in valute extra UE o in valute UE che prevedono conversione, non si possono più applicare spese esclusivamente a carico del pagatore (OUR) o a carico del beneficiario (BEN), ma il pagatore e il beneficio devono sostenere ciascuno le spese applicate dalla propria banca (**regola “SHA”**).

Nuovi servizi di pagamento e operatività tramite terze parti (cd. “TPPs” - Third Parties Providers)

La PSD2, nell’ottica dell’innovazione tecnologica, disciplina **nuovi servizi di pagamento**, soprattutto per i pagamenti, tramite **internet**, prestati **anche da operatori diversi dalle banche** (es. **siti di commercio elettronico**).

In particolare, tra questi nuovi servizi, meritano particolare attenzione quelli attivabili su di un conto accessibile tramite internet come:

- il **servizio di disposizione di un ordine di pagamento**, che permettere di collegare il sito web di un esercente (cd. **PISP**) con la piattaforma di banca elettronica utilizzata dal cliente della banca dove è posto il conto di pagamento, al fine di disporre bonifici on line a favore dello stesso esercente;

- il **servizio di informazione sui conti**, che rende disponibile via web ad un soggetto terzo (cd. **AISP**, es. società di gestione del commercio elettronico), un'informativa completa sui conti bancari del cliente, anche se intrattenuti presso molteplici banche.

Responsabilità del cliente per l'utilizzo di servizi di pagamento

La PSD2 ha confermato l'obbligo per l'utente di servizi di pagamento di proteggere le credenziali di accesso personalizzate e di adottare ogni cautela ragionevole per limitare i **rischi di frode** e di **accesso non autorizzato** al proprio conto di pagamento. E', quindi, sempre più importante che il cliente informi **tempestivamente la banca** di ogni evento che possa compromettere la sicurezza delle proprie credenziali di accesso al fine di **garantire l'efficacia delle misure di sicurezza** predisposte dalla banca contro il rischio di frodi.

Responsabilità della banca

Nell'ottica di garantire la massima tutela del cliente, il **limite massimo** che quest'ultimo può sostenere in caso di operazione di pagamento non autorizzata è **ridotta a 50 Euro (dagli attuali 150 Euro)** e il **rimborso è ancora più veloce**. Ciò naturalmente salvo che la banca non verifichi la presenza di frode, comportamento doloso o gravemente negligente da parte del cliente stesso.

Nuove norme in tema di autenticazione del cliente per le operazioni di pagamento tramite internet

La PSD2 impone alle banche di applicare **misure rafforzate di autenticazione** (cd. **autenticazione forte**) ogni volta in cui il cliente acceda al proprio conto on line e disponga un pagamento o un'operazione che possa favorire l'assunzione di rischi o altre eventuali forme di abuso.

Tali misure potrebbero comportare modifiche dei sistemi di autenticazione oggi utilizzati, tuttavia, al momento, **l'ordinaria operatività non cambia**, in quanto per poter adottare tali nuove misure di autenticazione forte, occorre attendere il consolidamento del quadro normativo e delle specifiche tecniche di attuazione della normativa

È cura della banca, informare il cliente per tempo su tali cambiamenti, in modo tale da assicurare la completa continuità nella fruizione dei servizi messi a disposizione.